

omissis

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO<sup>1</sup>**

Il Tribunale di Varese, con sentenza (non definitiva del giudizio) n. 1274 del 10 – 12 dicembre 2009, ha provveduto a dichiarare la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio civile in ... (Varese), il 14 settembre 1991, con atto trascritto nei registri comunali al n. ... Dall'unione è nata la figlia A, in data ... 1979, quindi maggiorenne. Depositata la decisione parziale (passata in giudicato), la lite ha avuto corso per le ulteriori questioni del processo, in funzione delle quali è opportuna una breve e sintetica ricostruzione dei fatti procedurali..

Con il ricorso introduttivo del giudizio (depositato in data 7 dicembre 2004), il ricorrente (di professione geometra) chiedeva dichiararsi la separazione tra i coniugi, con addebito della stessa alla moglie; assegnarsi la casa coniugale alla C, finché convivente con la figlia maggiorenne; porsi a carico della moglie il mantenimento della figlia e un mantenimento in favore del marito, per euro 1.000,00 oltre Euro 1.000,00 per il canone locativo dell'immobile, ex casa coniugale; condannarsi la moglie ad accreditare al marito la metà di quanto ricavato dalla cessione delle azioni ... e degli altri fondi di investimento. L'addebito era giustificato per la condotta della convenuta che, secondo la prospettazione attorea, aveva violato il dovere di fedeltà matrimoniale, rifiutato la vita coniugale con il marito e tenuto comportamenti di scredito della persona del S. fino al punto da "scacciarlo" da casa.

La C (di professione commercialista) si costituiva in cancelleria in data 9 giugno 2005, con comparsa depositata dal procuratore originario – Avv. M – poi deceduto in corso di processo e a cui subentrato l'Avv. A. La convenuta, costituendosi, contestava le deduzioni della parte attrice e riferiva che il matrimonio era finito per l'assenza di ogni affettività del marito. Quanto alla casa coniugale, segnalava come questa fosse di proprietà esclusiva della moglie e costruita su suolo di esclusiva proprietà di questa, contestando che alla costruzione dell'immobile avesse contribuito il marito con suo denaro personale. Contestava che il marito avesse bisogno di mantenimento, ricavandosi dalla dichiarazione del reddito un imponibile annuo di Euro 28.000,00 più che sufficiente per mantenere solo questi. Concludeva chiedendo che la separazione fosse addebitata al marito, che la casa fosse assegnata alla moglie, reietta ogni altra domanda introdotta in lite dal ricorrente.

#### **1. INAMMISSIBILITÀ DOMANDE DIVERSE DA QUELLE RELATIVE AL GIUDIZIO**

Va preliminarmente rilevato come entrambe le parti abbiano introdotto in giudizio (peraltro, in parte la C, solo nella memoria difensiva del 2007 per la prima volta) domande non direttamente connesse alla materia del contendere ("separazione personale") e come tali da dichiarare inammissibili, non potendo coesistere, nel caso di specie, la trattazione cumulata delle cause sottoposte a riti diversi. Come anche di recente ha affermato la giurisprudenza del Tribunale di Milano, condivisa da questo giudice (v. Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 20 marzo 2009, n. 3862; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 11 marzo 2009, n. 3318) è inammissibile la domanda proposta nel procedimento di separazione personale, volta a ottenere: il risarcimento del danno non patrimoniale o patrimoniale; la

<sup>1</sup> All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma I7, della legge 69/09.

divisione di beni; la restituzione di somme o denaro; etc. Invero l'art. 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione. In particolare il comma 3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale. È pertanto esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi; ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un *simultaneus processus* nell'ambito dell'azione di separazione – soggetta al rito speciale – con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno – soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (v. anche Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 10 febbraio 2009, n. 1767).

Vanno, conseguenzialmente, dichiarate inammissibili le domande relative: all'accredito della metà del valore ottenuto dalla convenuta per la presunta cessione dei fondi e titoli; al versamento delle somme ritenute spettanti per la costruzione della casa coniugale; alla corresponsione della metà delle somme spese dalla convenuta tra il 2002 e il 2006 per il mantenimento della figlia maggiorenne; tutte le altre richieste non connesse per i motivi sopra illustrati, non sono state reiterate nella precisazione delle conclusioni e, dunque, sono da ritenersi abbandonate (comunque, sarebbero inammissibili per quanto sin qui osservato).

## 2. ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

L'ambiente domestico va considerato quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole (Corte Cost., sentenza 308/2008). Venendo in rilievo diritti fondamentali dei minori, presidiati a livello costituzionale (v. artt. 29, 30 31 Cost.), si giustifica una (temporanea) “funzionalizzazione” dell'istituto della proprietà immobiliare alle esigenze di crescita e sviluppo dei figli, potendo così essere la “casa familiare” assegnata al genitore con cui convivono i figli. Ne discende, però, conseguentemente, che l'assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, essendo finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, non può essere disposta a favore di uno dei coniugi in assenza di prole (nemmeno a titolo di componente degli assegni rispettivamente previsti dall'art. 156 cod. civ. e dalla L. n. 898 del 1970, art. 5 allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole). In questi termini si pronuncia in modo conforme la giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. Civ., sez. I, sentenza 5 settembre 2008, n. 22394 e con specifico riferimento all'assegnazione della casa familiare nell'ipotesi di separazione personale, Cass. 2000 n. 9073; 1998 n. 4727; 1997 n. 7770; 1997 n. 6557; 1996 n. 2235; 1996 n. 652; 1995 n. 3251; 1994 n. 8426; 1994 n. 2574; 1993 n. 4108; 1991 n. 5125; 1990 n. 11787; 1990 n. 6774; 1990 n. 5384; 1990 n. 9010. Di recente, inoltre, v. Cass. civ., sez. II, sentenza 12 aprile 2011, n. 8361, Pres. Schettino, Rel. Falaschi: la ratio avallata dall'assegnazione della casa familiare è quella di proteggere i figli, minorenni o comunque non ancora economicamente autonomi, consentendo agli stessi di conservare l'habitat domestico. Una eguale tutela non è quindi applicabile al coniuge che non sia affidatario o che non conviva con figli maggiorenni non autosufficienti).

Orbene, nel caso di specie, è pacifico che: la figlia della coppia è maggiorenne ed autosufficiente; la figlia maggiorenne ha lasciato la ex casa coniugale; la casa coniugale è di proprietà della moglie. Non può esservi, pertanto, alcuna assegnazione in favore dell'attore, restando la situazione dominicale regolata dalle norme comuni sul diritto di proprietà e dovendo restare, allo stato e per l'effetto, la ex casa coniugale nella piena ed

esclusiva disponibilità della convenuta. La disponibilità della casa, peraltro, non rimane elemento indifferente nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali successivi alla crisi familiare in quanto, secondo la Suprema Corte (v. Cass. civ., sez. I, 22 luglio 2011, n. 16126), in tema di separazione personale dei coniugi, ai fini dell'accertamento del diritto all'assegno di mantenimento e della sua determinazione, occorre considerare la complessiva situazione di ciascuno dei coniugi e, quindi, tener conto, oltre che dei redditi in denaro, di ogni altra utilità economicamente valutabile, *ivi compresa la disponibilità della casa coniugale* (Cass. civ., sez. I, sentenza n. 19291/2005). Un altro elemento, però, in parte neutralizza tale incidenza diretta e in parte corrobora la impossibilità dell'assegnazione. Il teste F, infatti, all'udienza del 25 marzo 2010, ha riferito, per conoscenza diretta e personale, che il S non fu scacciato da casa ma la lasciò spontaneamente, tant'è che andò a vivere in altro immobile dei genitori della moglie (quello che egli stesso ammette di avere in comodato). Ebbene, da un lato, non può farsi luogo alla assegnazione della casa volontariamente abbandonata dal coniuge (Cass. civ., 5 maggio 2011 n. 9942); dall'altro, il fatto che si sia trattato di un evento spontaneo, lascia intendere che si tratti di elemento calcolato nell'economia personale dell'agente.

### 3. ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

Entrambe le parti hanno presentato domanda giudiziale di addebito della separazione. Ai fini dell'addebitabilità della separazione personale, il giudice deve procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma anche all'accertamento che a tale comportamento sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima: e ciò in una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa (v. Cass. civ., sent. n. 193 del 22.04.89 – conformi: Cass. civ., sent. n. 12130 del 28.09.2001). La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. civ., sez. I, sent. n. 14840 del 27.06.2006). La pronuncia di addebito della separazione richiesta dalla parte non può quindi essere accolta poiché non è stato provato che la causa del venir meno della comunione coniugale sia imputabile ad uno dei due coniugi e non ricorrendo, peraltro, una palese e grave violazione di diritti fondamentali (su cui, v. Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 16 marzo – 14 aprile 2011, n. 8548). Nel solco tracciato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, si colloca anche il *trend* pretorile della Corte di Appello di Milano, la quale afferma che, ai fini dell'addebito, deve sussistere un nesso di causalità diretta tra comportamenti addebitabili e intollerabilità della convivenza, con conseguente irrilevanza di una condotta posta in essere quando ormai era venuta meno la comunione materiale spirituale tra i coniugi e, dunque, era già diventata impossibile la prosecuzione del loro rapporto (v. *Corte Appello Milano, sez. V civ., sentenza 25 marzo 2011, Pres. Serra, est. Marini*).

Ebbene, nel caso di specie, i risultati dell'interrogatorio formale e dell'escussione dei testi, non hanno provato le violazioni dei doveri del matrimonio, come esposte dalla ricorrente e dalla resistente, ma soprattutto non hanno offerto prova del legame causale tra le suddette (presunte) violazioni e la crisi della famiglia, così difettando il supporto

probatorio di uno degli elementi costitutivi della pronuncia di addebito. Quanto, in particolare, alle deposizioni dei testi (v. ad es. teste B), si tratta di dichiarazioni rese sulla base dello stesso dichiarato di una delle parti del giudizio (la B, ad esempio, espressamente parla delle confidenze della C: udienza dell'1 luglio 2009; stesso riferisce il teste F, quanto alle circostanze apprese per stessa rivelazione del S). Peraltro, gli stessi testi, interrogati sul punto, precisano di "non avere conoscenza diretta" (v. udienza dell'1 luglio 2009). Orbene, come noto, i testimoni *de relato ex parte actoris* depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che è parte del giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa. Una sola eccezione va ravvisata là dove i suddetti testi possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione ad altre circostanze o risultanze probatorie, vadano a suffragarne il contenuto (come quanto la testimonianza verta su comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni o di indagine tecnica, v. Cass. civ. 8 febbraio 2006 n. 2815; Cass. civ. 14 febbraio 2008 n. 3709).

Altre circostanze sono state, invece, smentite. Ad esempio, il teste FF (udienza del 25 marzo 2010) riferisce, per conoscenza diretta e personale, che il S non fu scacciato da casa ma la lasciò spontaneamente, tant'è che andò a vivere in altro immobile dei genitori della moglie (quello che egli stesso ammette di avere in comodato). D'altro canto, ricorda, però, che il S era presente alle feste natalizie, non essendo vero, dunque, che vi era stata una completa disaffezione dello stesso verso la famiglia.

In difetto di solida prova sugli elementi costitutivi dell'addebito – dall'uno o dall'altro lato – le reciproche domande vanno rigettate.

#### **4. MANTENIMENTO DEL CONIUGE DEBOLE**

Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi del suddetto art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cf. Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840). Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.

Nel caso di specie, muovendo dalle dichiarazioni della stessa parte attrice (allineate alle deduzioni della controparte), si ricava che il ricorrente percepisce un reddito mensile netto (pensione) di Euro 1.250,00 e gode di una abitazione concessa in comodato gratuito senza, dunque, alcun canone di locazione. Si ricava, pure, che – godendo di queste entrate – il ricorrente, almeno nel 2004, era in grado di versare in favore della figlia maggiorenne Euro 250,00 mensili (v. verbale di udienza presidenziale, del 30 giugno 2005). La resistente, in corso di processo, ha manifestato, quanto agli accertamenti sul reddito, un contegno non allineato all'obbligo di collaborazione così imponendo la necessità di accertamenti tributari, per i quali qui si richiamano e confermano i contenuti dell'ordinanza istruttoria del 29 settembre 2010. Le fotografie dei redditi dichiarati non sono state ritenute sufficienti per l'accertamento giudiziale, alla luce degli elementi anomali emersi (v.

udienza del 24 settembre 2010). Al riguardo, giova ricordare (così: *Cass. Civ., Sez. I, sentenza 17 febbraio 2011 n. 3905*) che è corretto attribuire valore solo indiziario e non esaustivo alle risultanze delle dichiarazioni reddituali potendo, dunque, il giudice accertare aliunde la capacità economica dei coniugi. Quanto alle risultanze diligentemente svolte dalla Guardia di Finanza, trattasi di accertamenti passati attraverso un contraddittorio orale e scritto e quindi di documenti che possono essere utilizzati per il processo. Le censure e richieste delle parti vengono respinte, ritenendo questo giudice i risultati degli agenti delegati, più che sufficienti per la decisione finale. Elementi emersi all'esito della delega tributaria, che assumono rilevanza, sono i seguenti:

1) effettivamente è vero che la convenuta non svolge più alcuna attività lavorativa, né regolare, né in nero (v. relazione, pag. I). E' anche vero che la figlia A ha lasciato la casa familiare dal 7 maggio 2007 e che questa è indipendente e autonoma con un reddito mensile (nel 2009), di Euro 20.761,00.

2) E' vero che l'attività professionale della convenuta è cessata nell'anno 2004 e non è quindi vero, come affermato dall'attore, che la convenuta ha continuato l'attività pur dopo la formale chiusura.

3) In data 26 ottobre 2009, la convenuta ha acquistato un immobile del valore di Euro 120.000,00 non gravato da mutui o ipoteche. Trattasi di atto che denota una certa capacità economica ma che non consente di ipotizzare una consistenza generale patrimoniale della convenuta come sostenuta dall'attore. Si scopre, infatti, che la C ha ceduto la sua attività a titolo oneroso per Euro 102.678,00 e, dunque, ben può ritenersi che l'immobile sia stato acquistato con il reimpiego di questo capitale.

4) Le proprietà immobiliari della convenuta, le spese mensili della stessa (gas ed elettricità) non rivelano una attuale condizione economica tale da doversi ritenere migliore rispetto a quella del marito. La deduzione per cui la convenuta non avrebbe potuto mantenere la figlia se non con altri introiti è smentita dagli accertamenti: sin dal 2006, A aveva già per sé un reddito annuale sui 20.000,00 Euro. Le altre possibilità attuali, infine, vanno valutate in relazione anche alle possibilità economiche del nuovo compagno che, come noto, arricchiscono il partner (ad es., perché è questi che sostiene il costo di un viaggio, etc.).

In conclusione, alla luce del raffronto tra le rispettive posizioni economiche ed alla luce delle circostanze sopra segnalate, a nessuna delle parti spetta un assegno di mantenimento e nemmeno spettano contributi indiretti per altre finalità (es. mutuo, etc.), posto che i coniugi godono, allo stato, di una disponibilità personale economica tale da assicurar loro un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Sul punto, però, va precisato quanto segue. E' vero che lo scopo dell'assegno è quello di garantire il tenore di vita mantenuto dal coniuge debole in costanza di matrimonio: è anche vero, però, che l'acquisizione contemporanea della giurisprudenza è che la conservazione del precedente tenore di vita coniugale costituisca un obiettivo solo tendenziale (v. *Cass. civ., 18 agosto 2006 n. 18200*), dovendosi tenere conto degli effetti della disgregazione familiare, in primis l'impoverimento dei partners. Per effetto della separazione, infatti, marito e moglie si trovano ad affrontare più spese vive e viene meno la possibilità di sopportare, in comune, i costi fissi. Questo dato non può essere ignorato in quanto deve essere consentito al coniuge di tenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto prima della separazione (*Cass. civ., 17 giugno 2009 n. 14081*). In realtà, è un dato oramai da definirsi "notorio", perché oggetto di studi approfonditi resi pubblici anche mediante gli organi di stampa e d'informazione<sup>2</sup>, il fatto che la separazione "impoverisca" i

<sup>2</sup> Sulla più recente concezione del "fatto notorio", di cui all'art. 115, comma II, c.p.c., giova richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, da ultimo espressa nella decisione: *Cass. Civ., Sez. II, sent. 19 agosto 2010 n. 18748* (Pres. Schettino, rel. Atripaldi). Nell'arresto in esame, il Collegio afferma che "il "notorio" oggi ricorre quando una persona di ordinario livello intellettuale e culturale vivente in quel contesto storico ed ambientale, può avere

membri famiglia, non solo affettivamente ma soprattutto “economicamente”. La letteratura di settore, infatti, consente di appurare – come acutamente si è scritto - che *“la separazione determina un impatto sulla macroeconomia domestica familiare con l’effetto che un diverso declinarsi delle due vite da single in due microeconomie personali non potrà consentire tutte quelle sinergie di risparmi prima possibili”*. E, allora, nella determinazione del nuovo ménage familiare, successivo al disgregarsi del rapporto di coniugio, si deve necessariamente tenere conto non solo dell’astratto dato del “tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio ma anche della concreta “erosione” della capacità economica che subisce la coppia frammentandosi. Si pensi, a titolo di esempio, a tutte quelle spese che la coppia (di ieri: marito e moglie) divideva (casa, spese mensili, alimentazione, etc..) e che i *singles* (di oggi: ex coniugi) devono sostenere autonomamente.

Ebbene, filtrando questo ulteriore dato nell’indagine sin qui condotta, in cui convergono anche redditi, capacità economiche e case disponibili per l’abitazione, si trae quale conclusione che nessuno dei coniugi abbia diritto al mantenimento.

## 5. ALTRE RICHIESTE

Entrambe le parti chiedono di essere autorizzate al rilascio di carta di identità e passaporto. Ai sensi dell’art. 1 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, ogni cittadino è libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della Repubblica, valendosi di passaporto o di documento equipollente. Trattasi di una libertà – quella di circolazione – amplificata dall’entrata in vigore del Trattato istitutivo dell’Unione Europea, come risultante dalle modifiche introdotte dalla Convenzione di Lisbona (entrata in vigore l’1 dicembre 2009). Nel caso di specie, non avendo più i litiganti prole minore di età, non vi è alcuna necessità autorizzatoria per i titoli validi per l’espatrio: ne discende che le reciproche richieste sono inammissibili per difetto di interesse.

## 6. SPESE DI LITE

Le spese di lite vanno integralmente compensate.

Come ha affermato la giurisprudenza di merito (Trib. Lamezia Terme, ordinanza 12 luglio 2010, Pres. Fontanazza, est. G. Danise) la compensazione ricorre in ipotesi di istruttoria particolarmente problematica caratterizzata dalla sovrapposizione ed incompatibilità tra elementi fattuali in parte favorevoli ad una parte ed in parte all’altra (c.d. complessità in fatto); ovvero in ipotesi di controversia specialmente complessa perché vertente in materia interessata da ius superveniens oppure oggetto di oscillanti orientamenti giurisprudenziali (c.d. complessità in diritto). Anche le Sezioni Unite della Suprema Corte (v. Cass. civ., Sez. Un., 3 settembre 2008, n. 20598) hanno indicato quali sino le ipotesi nelle quali l’istituto della compensazione può trovare spazio nella sentenza del giudice e, tra di essi, rientrano: 1) la presenza di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva; 2) la presenza di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti; 3) la presenza di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste; 4) la presenza di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali.

Ebbene, nell’ipotesi di specie, il giudizio ha respinto, in diversa ma pari misura, vuoi le richieste dell’attrice, vuoi le richieste della convenuta, e l’accertamento è stato

---

*agevole conoscenza del “fatto” ritenuto noto, anche tramite elementi che possono essere tratti dalle correnti informazioni frequentemente diffuse da organi di stampa o radiotelevisivi, al la cui opera informativa e divulgativa va ormai riconosciuto, agli effetti dell’articolo 115 c.p.c., comma 2, l’innalzamento della soglia del c.d. “notorio”, costituente l’ordinario patrimonio di conoscenza dell’uomo medio, rispetto a precedenti epoche, caratterizzate da un più basso livello socio - culturale generale della popolazione e da minore capacità diffusiva dei mezzi d’informazione di massa”*

complesso e caratterizzato, effettivamente, da elementi contraddittori tali da ingenerare, nell'una e nell'altra parte (almeno quanto all'addebito), l'idea della ragione verso l'altrui torto.

## **P.Q.M.**

*visti gli artt. 151, 155-quater, 156 cod. civ.*

**IL TRIBUNALE DI VARESE,**

**PRIMA SEZIONE CIVILE,**

in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile avente ad oggetto il procedimento civile iscritto al n. 5689 dell'anno 2004, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, richiamata la decisione parziale già resa nel giudizio di separazione dei coniugi, così provvede:

*visto l'art. 40 cod. civ.*

### **DICHIARA**

inammissibile: 1) la domanda dell'attore relativa all'accredito della metà del valore ottenuto dalla convenuta per la presunta cessione dei fondi e titoli; 2) la domanda dell'attore relativa alla condanna della convenuta al versamento delle somme ritenute spettanti per la costruzione della casa coniugale; 3) la domanda della convenuta relativa alla corresponsione, da parte dell'attore, della metà delle somme spese dalla Calza tra il 2002 e il 2006 per il mantenimento della figlia maggiorenne; 4) entrambe le domande delle parti per essere autorizzate al rilascio di carta di identità e passaporto.

*visto l'art. 151, comma II, cod. civ.*

### **RIGETTA**

le domande delle parti di addebito della separazione, come proposte nel giudizio

*visto l'art. 156, comma I, cod. civ.*

### **RIGETTA**

le domande delle parti di somministrazione di un assegno di mantenimento da parte dell'uno verso l'altro coniuge, come proposte nel giudizio

*visto l'art. 155-quater cod. civ.*

### **RIGETTA**

la richiesta dell'attore di assegnazione della casa familiare

*visti gli artt. 91, 92 c.p.c.*

### **COMPENSA**

integralmente tra le parti le spese di lite

*visto l'art. 133 c.p.c.*

### **MANDA**

alla cancelleria per quanto di competenza